

lancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI FISCALI PER I SETTORI BANCARIO E FINANZIARIO

##### ART. 16.

*(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

*Sopprimerlo.*

**16. 1.** (ex 14. 2.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

**16. 2.** (ex 14. 1.) Giordano, Bonato.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**16. 3.** (ex 14. 3.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

#### (A.C. 7184 - sezione 15)

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 17.

*(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218).*

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 16, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati

ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 16, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** *(ex 15. 1.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

#### **(A.C. 7184 - sezione 16)**

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 18.

*(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358).*

1. Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano anche ai soggetti destinatari dei

conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 18.

*(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)*

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** *(ex 16. 1.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , recante norme in materia di riordino sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.*

**18. 2.** *(ex 16. 2.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

#### **(A.C. 7184 - sezione 17)**

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 19.

*(Disciplina dell'imposta sostitutiva).*

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 16, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 16, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 17, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 16 non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*(Disciplina dell'imposta sostitutiva)*

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 105 aggiungere le seguenti: (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).*

**19. 1.** *(ex 17. 1.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: se rientrano fino alla fine del comma con le seguenti: se trattasi di società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e*

privati aventi per oggetto esclusivo attività commerciali, residenti nel territorio dello stato.

**19. 2.** *(ex 17. 2.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, dopo le parole: articolo 105 aggiungere le seguenti: (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).*

**19. 3.** *(ex 17. 3.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere con le seguenti: imposte sui redditi, mentre lo è ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa può essere.*

**19. 4.** *(ex 17. 4.)* Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; mentre, per i periodi di imposta in corso al 1° giugno 2000 e per i due periodi di imposta successiva l'imposta sostitutiva è deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo eccedente l'aliquota ordinaria e quindi per la differenza, rispettivamente, tra 5,4 per cento e aliquota ordinaria per il 2000, 5 per cento e aliquota ordinaria per il 2001, 4,75 per cento e aliquota ordinaria per il 2002.*

**19. 5.** *(ex 17. 5.)* Pace, Antonio Pepe.

#### **(A.C. 7184 – sezione 18)**

#### ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 20.

*(Disposizioni attuative).*

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il

contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 16 a 19 della presente legge.

**(A.C. 7184 - sezione 19)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 21.**

*(Fondo di copertura di rischi su crediti).*

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto

periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è in-deducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 21.**

*(Fondo di copertura di rischi su crediti)*

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 71 aggiungere le seguenti: (Svalutazione dei*

crediti e accantonamenti per rischi su crediti).

**21. 1.** (ex 19. 6.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 1999 aggiungere la seguente: non.*

**21. 2.** (ex 19. 1.) Giordano, Bonato.

*Sopprimere il comma 2.*

**21. 3.** (ex 19. 2.) Giordano, Bonato.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articolo 71 aggiungere le seguenti: (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti).*

**21. 4.** (ex 19. 7.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**21. 5.** (ex 19. 5.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'imposta deve essere versata in unica rata.*

**21. 6.** (ex 19. 3.) Giordano, Bonato.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: 6 con la seguente: 9,5.*

**21. 7.** (ex 19. 4.) Giordano, Bonato.

**(A.C. 7184 - sezione 20)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 22.

*(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti).*

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovunque ricorrano, le parole: « 0,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,60 per cento » e le parole: « nei sette esercizi successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei nove esercizi successivi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

*(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)*

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 71 aggiungere le seguenti: (Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti).*

**22. 2.** (ex 20. 2.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: 0,60 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 0,30 per cento» e le parole: »nei sette esercizi successivi« sono sostituite dalle seguenti: »nei dodici esercizi successivi.«*

**22. 3.** (ex 20. 1.) Giordano, Bonato.

**(A.C. 7184 - sezione 21)****ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).*

1. I sostituti d'imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 23.***(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)**Sopprimerlo.**Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli

6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**23. 1. Giordano, Bonato.**

*Al comma 1, sostituire le parole: degli interessi calcolati al tasso legale con le seguenti: di una penale pari al 25 per cento.*

**23. 2. Giordano, Bonato.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del 30 per cento a titolo di sanzione.*

**23. 3. Molgora.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del 10 per cento a titolo di sanzione.*

**23. 4. Molgora.**

**(A.C. 7184 - sezione 22)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Art. 24.***(Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti).*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC ».

**(A.C. 7184 - sezione 23)****ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.***(Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti).*

1. All'articolo 9 comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La società di ge-

stione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ».

2. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ».

3. All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ».

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria ».

**(A.C. 7184 - sezione 24)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI  
GLI ENTI TERRITORIALI

## ART. 26.

*(Disposizioni in materia di titoli obbligazio-  
nari emessi dagli enti territoriali).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno ».

2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 15 giorni dalla medesima data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

## SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI GLI ENTI  
TERRITORIALI

## ART. 26.

*(Disposizioni in materia di titoli obbligazio-  
nari emessi dagli enti territoriali)*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le  
parole: n. 239, aggiungere le seguenti: re-  
cante disposizioni in materia di regime  
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti  
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici  
e privati.*

**26. 1.** *(ex 21. 2.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 15  
giorni con le seguenti: 75 giorni.*

**26. 3.** *(ex 21. 4.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 15  
giorni con le seguenti: 60 giorni.*

**26.4.** *(ex 21. 1.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

**(A.C. 7184 - sezione 25)**

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 27.

*(Disposizioni in materia di addizionale pro-  
vinciale e comunale all'imposta sul reddito  
delle persone fisiche).*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come

modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ».

2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere

determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.

5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Per l'anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell'aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 27.

*(Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

*Sopprimerlo.*

**27. 1.** (ex 22. 1.) Giordano, Bonato.

*Sopprimere il comma 1.*

**27.2.** (ex 22. 2.) Giordano, Bonato.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 360, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF,*

**27.3.** (ex 22. 6.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 133, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,*

**27. 4.** (ex 22. 7.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante norme per l'istituzione della addizionale comunale all'IRPEF, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo è efficace anche per i contribuenti che risiedono nei comuni, che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* oltre il termine previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

**27. 6.** (ex 22. 5.) Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**27. 5.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Al comma 3, sostituire le parole: al medesimo con le seguenti: a quest'ultimo.*

**27. 7.** (ex 22. 3.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 5, dopo le parole: n. 471, aggiungere le seguenti: recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,*

**27. 8.** (ex 22. 8.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 5, dopo le parole: n. 360, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di una addizionale comunale all'IRPEF,*

**27. 9.** (ex 22. 9.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Sopprimere il comma 6.*

**27. 10.** Molgora.

*Al comma 6, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.*

**27. 11.** Molgora.

**(A.C. 7184 - sezione 26)**

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 28.**

*(Utilizzo del credito d'imposta per i comuni).*

1. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

**(A.C. 7184 - sezione 27)****ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****SEZIONE V****DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E COM-  
MUNQUE CONCERNENTI IL TESTO  
UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI****ART. 29.**

*(Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici).*

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.

**EMENDAMENTI PERSENTATI ALL'AR-  
TICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE****SEZIONE V****DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E COMUNQUE CONCER-  
NENTI IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI****ART. 29.**

*(Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici)*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: (Oneri deducibili).*

**29. 1.** *(ex 23. 8.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 47, aggiungere le seguenti: recante norme di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare,*

**29. 2.** *(ex 23. 9.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: ai servizi domestici e, aggiungere le seguenti: fino all'importo di lire 6.000.000 per gli addetti.*

*Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**29. 4.** (ex 23. 3.) Giordano, Bonato.

*Al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti: (Oneri deducibili).*

**29. 5.** (ex 23. 10.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

**(A.C. 7184 - sezione 28)**

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 31.**

*(Disposizioni in materia  
di spese veterinarie).*

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2000.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 31

*(Disposizioni in materia di spese veterinarie).*

*Sopprimerlo.*

**31. 1.** *(ex 25. 1.)* Giordano, Bonato.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Nell'articolo 13-bis aggiungere le seguenti: (Detrazioni per oneri).*

**31. 2.** *(ex 25. 5.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di lire 750.000 con le seguenti: di lire 1.000.000.*

**31. 5.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.*

**31. 4.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.*

**\* 31. 3.** *(ex 25. 4.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

**\* 31. 6.** *(ex 25. 4.)* Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

**(A.C. 7184 - sezione 29)**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 32.

*(Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base).*

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 32

*(Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: un importo pari all'ottanta per cento di.*

**32. 3.** (ex 26. 1.) Pace, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: un importo pari all'ottanta per cento di.*

**32. 3.** (ex 26. 1.) Pace, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento di quanto versato a tale titolo con le seguenti: 100 per cento di quanto versato a tale titolo, oltre gli interessi legali.*

**32. 1.** (ex 26. 4.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 118 per cento.*

**32. 2.** (ex 26. 2.) Pace, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

*Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente aumento delle previsioni di entrata di cui all'articolo 64.*

**32. 5.** (ex 26. 11.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**32. 4.** (ex 26. 5.) Pace, Contento, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , maggiorato degli interessi legali.*

*Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente aumento delle previsioni di entrata di cui all'articolo 64.*

**32. 7.** (ex 26. 12.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tale titolo aggiungere le seguenti: oltre gli interessi legali.*

**32. 6.** (ex 26. 3.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 16 aggiungere le seguenti: (Tassazione separata).*

**32. 8.** (ex 26. 13.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: n. 241, aggiungere le seguenti: recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

**32. 9.** (ex 26. 14.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. Per i contribuenti che, all'epoca, erano titolari esclusivamente di reddito da lavoro dipendente e che nell'anno 2000 sono ancora titolari di reddito esclusiva-*

mente da lavoro dipendente, la restituzione viene automaticamente effettuata, previa documentata richiesta dell'avente diritto, dal sostituto di imposta a decorrere dal gennaio 2001.

**32. 10.** (ex 26. 6.) Giordano, Bonato.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**32. 12.** (ex 26. 9.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità con cui il contribuente, con propria dichiarazione, attesta le somme versate.*

**32. 11.** (ex 26. 8.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

**32. 13.** (ex 26. 7.) Giordano, Bonato.

**(A.C. 7184 - sezione 30)**

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 34.

*(Redditi da lavoro dipendente  
prodotto all'estero).*

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro

dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 ».

2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, dopo le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro », sono aggiunte le seguenti: « e con quello delle finanze ».

3. Nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono in ogni caso operare le relative ritenute ».

4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34

*(Redditi da lavoro dipendente  
prodotto all'estero).*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le pa-

role: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

3. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, per la razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero facendo riferimento a normative europee esistenti o promuovendo una adeguata iniziativa di coordinamento a livello di Unione europea.

**34. 1.** (ex 28. 2.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: articolo 48 aggiungere le seguenti: (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*

**34. 2.** (ex 28. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: articolo 23 aggiungere le seguenti: (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)*

**34. 3.** (ex 28. 4.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: n. 600, aggiungere le seguenti: recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi,*

**34. 4.** (ex 28. 5.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 3, capoverso, dopo le parole: articolo 48 aggiungere le seguenti: (Determinazione del reddito di lavoro dipendente).*

**34. 5.** (ex 28. 6.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 4, dopo le parole: . 505, aggiungere le seguenti: recante disposizioni integrative e correttive sui decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, nn. 466 e 467.*

**34. 6.** (ex 28. 7.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

### (A.C. 7184 - sezione 31)

#### ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 35.

*(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 »;

b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

« *c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a